



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Nella causa iscritta al n. 29/2005 R.G.E.

Il Giudice Dott.ssa Giuliana Santa Trotta,

a scioglimento della riserva che precede;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

visto l'art. 16, co.1-2 del d.l. n. 228/2021;

visto il D.lgs 149/22;

letto l'art 127 bis c.p.c.;

letti gli atti e le note;

letta l'istanza che precede e tenuto conto del fatto che effettivamente erano presenti le note di udienza;

esaminati gli atti della procedura esecutiva indicata in epigrafe;

rilevato che sono stati espletati alcuni tentativi di vendita del bene pignorato;

preso atto che tutti i tentativi hanno avuto esito negativo;

considerato che il creditore insiste per la prosecuzione delle attività di vendita chiedendo ulteriori tentativi;

PQM

Revoca l'ordinanza del 25/02/2025;

dispone che il delegato proceda ad **ulteriori due tentativi di vendita per l'ultimo lotto invenuto**, applicando una riduzione pari al 25% del prezzo base del precedente avviso di vendita, in virtù della delega precedentemente conferita, che si intende rinnovata, e secondo le condizioni e le modalità di cui all'ordinanza di delega in atti nonché ai sensi della vigente normativa, con particolare riferimento alla pubblicità sul Portale delle vendite telematiche;

dispone, inoltre, il versamento di un ulteriore acconto di euro 1.000,00 a titolo di fondo spese per la procedura, con onere a carico del creditore procedente e da versarsi entro 30 giorni dalla richiesta del professionista delegato a pena di dichiarazione di improseguibilità del procedimento, qualora le somme presenti non risultino sufficienti.

Fissa nuova udienza per la data del 27/01/2026.

DISPONE

che la trattazione del procedimento all'udienza già fissata **avvenga per iscritto**, secondo le modalità fissate dall'art. art. 127 ter c.p.c. (come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 2022) e pertanto

ASSEGNA

alle parti **termine perentorio fino al giorno stabilito per l'udienza** il deposito telematico di sintetiche note contenenti le sole istanze e conclusioni, in relazione agli adempimenti processuali previsti.;

INVITA

le parti a depositare telematicamente le proprie note scritte preferibilmente entro il termine di due giorni prima della scadenza fissata **nominando l'atto depositato "NOTE A TRATTAZIONE SCRITTA PER L'UDIENZA DEL [data udienza]"**;

AVVISA

che, entro 5 gg dalla comunicazione del presente provvedimento:

- ciascuna delle parti può opporsi alla decisione di sostituzione della udienza;
- tutte le parti congiuntamente possono presentare istanza di trattazione orale;

AVVISA

- Che eventuali richieste di rinvio per tentativo di bonario componimento saranno accolte solo se presentata congiuntamente da tutte le parti;

AVVISA

- che se nessuna delle parti deposita le note nel termine perentorio assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte;
- che se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "TRATTAZIONE SCRITTA".

Lagonegro,

IL GIUDICE

DOTT.SSA GIULIANA SANTA TROTTA

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt.1 lett. s, 21 e 24 d.lgs. 7-3-2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 d.m. 21-2-2011 n. 44, come modificato dal d.m. 15-10-2012 n. 209.